**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. THOUAR E L. GONZAGA"**
Via Tabacchi 15/a, Milano - te 02 88440480 - c.f. 80128490150 - C.M. MIIC8CD00E Scuole aggregate:
Scuola Primaria "**THOUAR - GONZAGA**" - Via Brunacci 2/4 - Scuola Primaria "**G. PIOLTI DE' BIANCHI - G. STAMPA**" - Via Gentilino 10/14
Scuola Secondaria I grado "**O. TABACCHI**" - Via Tabacchi 15/a
Scuola Primaria e Secondaria I grado a ordinamento musicale "**F. GAFFURIO**" - Via Corsico, 6

# REGOLAMENTO PROGETTO NUOTO

in collaborazione con "Aquamore Bocconi"

**ALUNNI E ALUNNE DI TUTTE LE CLASSI**
**scuole primarie e scuola secondaria**

**Approvato con delibera del CDI n. 8 del 28/10/2026**

L'attività in piscina rappresenta un'importante occasione di socializzazione, apprendimento e sviluppo dell'autonomia personale. Per garantire a tutti e tutte un'esperienza proficua e sicura, nel rispetto dell'incolumità, della dignità, della riservatezza e dell'intimità personale degli alunni e delle alunne, è necessario rispettare il presente regolamento.

## Art. 1 – Finalità e principi generali

- Il progetto nuoto è un'attività scolastica e, per tutta la sua durata, gli alunni sono affidati alla vigilanza del personale scolastico incaricato, secondo la ripartizione dei compiti stabilita dall'Istituto.
- La vigilanza è organizzata in modo proporzionato all'età, al grado di autonomia degli alunni e alle concrete condizioni di sicurezza dell'attività.
- Le modalità di vigilanza negli spogliatoi sono organizzate in modo da contemperare il dovere di protezione e vigilanza con la tutela della dignità, della riservatezza e dell'intimità corporea dei minori.
- La presenza degli adulti negli spogliatoi non costituisce, di per sé, una modalità necessaria di vigilanza: durante le operazioni ordinarie di cambio si applicano le modalità specificamente previste dal presente regolamento.

## Art. 2 – Obblighi e norme di comportamento degli alunni e delle alunne

- È necessario portare con sé il materiale occorrente per lo svolgimento dell'attività sportiva: cuffia da nuoto (preferibilmente in silicone), costume, accappatoio, ciabatte per piscina, bustina impermeabile per shampoo/doccia-shampoo, spazzola per capelli e sacchetto per il costume bagnato, salvo eventuali esigenze individuali comunicate alla scuola.
- Gli oggetti personali devono essere riposti negli spazi indicati dal personale dell'impianto (scarpe nelle apposite scarpiere e borsa e vestiti negli armadietti o negli altri spazi individuati). Si raccomanda di non portare oggetti di valore o non necessari all'attività.
- Non è consentito introdurre nell'area della piscina oggetti che possano costituire fonte di pericolo per sé o per altri o che possano danneggiarsi a contatto con l'acqua, salvo quelli espressamente autorizzati.
- Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia secondo le modalità previste dal regolamento dell'impianto.

- Negli spogliatoi e negli altri locali dell'impianto è obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dei compagni, delle compagne, del personale e degli spazi.
- È vietato deridere, molestare, intimidire, minacciare, esporre intenzionalmente alla nudità, ostacolare le operazioni di cambio o comunque ledere la dignità, la sicurezza o la riservatezza di altri alunni.
- È vietato acquisire, realizzare, conservare o diffondere fotografie, video o altre registrazioni degli alunni e delle alunne negli spogliatoi. Negli spogliatoi non è consentito utilizzare telefoni cellulari, fotocamere, videocamere o altri dispositivi idonei alla realizzazione di immagini o registrazioni, salvo diverse disposizioni espressamente impartite dalla scuola per finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
- A bordo vasca è vietato correre o spingersi; è vietato tuffarsi, salvo quando espressamente autorizzato dall'insegnante o dall'istruttore.
- Gli alunni sono tenuti a rispettare le indicazioni dei docenti relative alla vigilanza, alla sicurezza e all'organizzazione dell'attività e le indicazioni degli istruttori relative allo svolgimento tecnico dell'attività natatoria.
- Gli alunni non possono allontanarsi dal gruppo o dai luoghi individuati per l'attività senza preventiva autorizzazione del docente. Eventuali esigenze personali devono essere comunicate tempestivamente al docente.

## Art. 3 – Vigilanza e responsabilità del personale scolastico

- I docenti incaricati dell'accompagnamento e della vigilanza sono responsabili della vigilanza e della sicurezza degli alunni loro affidati per tutta la durata dell'attività scolastica, dalla partenza fino al rientro, secondo la ripartizione dei compiti stabilita dall'Istituto e le rispettive competenze.
- La vigilanza deve essere effettiva, adeguata alle circostanze e organizzata in modo da prevenire, per quanto concretamente possibile, situazioni di pericolo, senza comportare un'intrusione non necessaria nella sfera personale degli alunni.
- I docenti verificano periodicamente la presenza degli alunni nei momenti di passaggio e di spostamento, secondo le modalità organizzative definite dall'Istituto.
- I docenti coordinano, secondo le rispettive competenze, il proprio operato con gli istruttori e con il personale dell'impianto.

Durante lo svolgimento dell'attività natatoria, i docenti incaricati della vigilanza hanno l'obbligo di permanere a bordo vasca, in posizione sicura, consentita dal regolamento dell'impianto e idonea a mantenere un controllo visivo diretto e continuativo degli alunni loro affidati. È espressamente vietato sostituire tale presidio con la permanenza sugli spalti, sulle tribune o in altri spazi separati dal bordo vasca. La vigilanza deve essere attenta, attiva e costante; sono vietate distrazioni e attività estranee al servizio che ne compromettano l'effettività. Restano salvi gli spostamenti strettamente necessari per gestire emergenze o esigenze inderogabili, previa assicurazione della continuità della vigilanza secondo l'organizzazione predisposta dall'Istituto.

## Art. 4 – Modalità di vigilanza negli spogliatoi della scuola secondaria di primo grado

- Durante le operazioni ordinarie di cambio, i docenti della scuola secondaria di primo grado non accedono agli spogliatoi, al fine di tutelare la dignità, la riservatezza e l'intimità corporea degli studenti.
- I docenti rimangono nelle immediate vicinanze dell'ingresso dello spogliatoio, in una posizione dalla quale possano controllare gli accessi, percepire eventuali richieste di aiuto o situazioni anomale e intervenire tempestivamente.
- La vigilanza dall'esterno comprende, per quanto concretamente possibile, il controllo degli ingressi e delle uscite, l'attenzione a eventuali richieste di aiuto, rumori o situazioni di pericolo e la verifica del rispetto del divieto di allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione.

- La mancata presenza ordinaria del docente all'interno dello spogliatoio non esclude il dovere di vigilanza né costituisce rinuncia alle responsabilità proprie del personale scolastico.
- L'accesso del personale docente agli spogliatoi è consentito in caso di emergenza, richiesta di aiuto o concreta e immediata necessità di tutela dell'incolumità o della sicurezza degli alunni.
- In caso di accesso per necessità, il docente limita l'intervento alla durata e alle modalità strettamente necessarie per prestare assistenza, interrompere una situazione di pericolo o mettere in sicurezza gli alunni, adottando, per quanto possibile, modalità rispettose della loro dignità e riservatezza.

## Art. 5 – Modalità di vigilanza negli spogliatoi della scuola primaria

- Nella scuola primaria l'accesso dei docenti agli spogliatoi è limitato ai casi in cui sia concretamente necessario prestare assistenza individuale agli alunni nelle operazioni di cambio, vestizione o preparazione all'attività, tenuto conto dell'età, del grado di autonomia e di eventuali esigenze specifiche dell'alunno.
- L'assistenza deve essere limitata a quanto strettamente necessario e svolta con modalità rispettose della dignità, della riservatezza e dell'intimità del minore.
- L'accesso non deve essere utilizzato come modalità generalizzata di controllo degli alunni durante il cambio.
- Quando non sia necessaria assistenza individuale, la vigilanza viene organizzata secondo modalità che consentano il controllo degli accessi e un tempestivo intervento in caso di bisogno, nel rispetto della riservatezza dei minori.

## Art. 6 – Gestione delle emergenze negli spogliatoi

- In caso di malore, infortunio, aggressione, lite, situazione di pericolo, richiesta di aiuto o altra emergenza, il personale docente si attiva senza ritardo, anche accedendo allo spogliatoio qualora ciò sia necessario per tutelare l'incolumità o la sicurezza degli alunni.
- L'accesso in emergenza deve essere limitato alla durata e alle modalità strettamente necessarie per prestare assistenza, mettere in sicurezza gli alunni o interrompere la situazione di pericolo.
- Quando le circostanze lo consentono, il personale scolastico adotta modalità che riducano al minimo l'esposizione della nudità degli alunni e tutelino la loro dignità e riservatezza.
- In caso di emergenza sanitaria o infortunio, vengono attivate le procedure di primo soccorso e di emergenza dell'Istituto e dell'impianto, secondo le rispettive competenze.
- Ogni evento significativo verificatosi negli spogliatoi o durante il cambio deve essere comunicato al responsabile dell'attività e, secondo la gravità e le procedure interne, al Dirigente scolastico.

## Art. 7 – Tutela della dignità, della riservatezza e delle immagini

- La scuola adotta modalità organizzative volte a evitare che la vigilanza comporti un accesso non necessario alla nudità degli alunni.
- Negli spogliatoi è vietato l'uso di dispositivi personali idonei a effettuare fotografie, video o registrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2.
- È vietata qualsiasi diffusione, condivisione o pubblicazione di immagini o registrazioni effettuate negli spogliatoi o comunque raffiguranti altri alunni in condizioni di particolare riservatezza.
- Eventuali informazioni personali o sanitarie degli alunni devono essere trattate e comunicate esclusivamente nei limiti strettamente necessari allo svolgimento sicuro dell'attività e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## Art. 8 – Informazioni sanitarie e sicurezza

- I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola, secondo le procedure dell'Istituto, le informazioni sanitarie rilevanti e necessarie per garantire la sicurezza dell'alunno durante l'attività.
- I docenti comunicano agli istruttori e/o al personale dell'impianto esclusivamente le informazioni relative alle condizioni di salute degli alunni che siano strettamente necessarie per garantire la sicurezza e la corretta gestione dell'attività, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le informazioni sanitarie non necessarie allo svolgimento dell'attività non devono essere comunicate a soggetti diversi da quelli legittimati a riceverle.
- Restano ferme le procedure dell'Istituto relative al primo soccorso, alle emergenze e alla gestione delle situazioni sanitarie.

## Art. 9 – Documentazione sanitaria e partecipazione

- Per la partecipazione al progetto deve essere presentata la documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente, dall'Istituto e dall'impianto per lo svolgimento dell'attività.
- La certificazione di idoneità sportiva non agonistica deve essere prodotta secondo le modalità e i termini comunicati dalla scuola.
- Eventuali richieste di esonero temporaneo dall'attività per motivi di salute devono essere comunicate tempestivamente alla scuola secondo le modalità stabilite dall'Istituto. La documentazione sanitaria eventualmente necessaria è richiesta esclusivamente nei casi previsti dalla normativa o da esigenze organizzative e di sicurezza.
- Gli alunni temporaneamente esonerati dalla partecipazione all'attività rimangono presso la sede scolastica e sono affidati, secondo l'organizzazione predisposta dal Dirigente scolastico, alla vigilanza di personale docente individuato dalla scuola, svolgendo attività didattica o educativa compatibile con la situazione.

## Art. 10 – Comportamenti a rischio e provvedimenti

- Qualora un comportamento determini un pericolo per la sicurezza propria o altrui, il docente può adottare nell'immediatezza le misure organizzative necessarie a interrompere la situazione di pericolo, compresa, ove necessario, la sospensione della partecipazione dell'alunno alla singola attività.
- Le misure immediate adottate per ragioni di sicurezza non costituiscono automaticamente sanzioni disciplinari.
- Eventuali provvedimenti disciplinari sono adottati secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto e dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e delle garanzie procedimentali applicabili.
- Particolare attenzione deve essere prestata ai comportamenti realizzati negli spogliatoi che possano ledere la dignità, la sicurezza, la riservatezza o l'immagine di altri alunni.

## Art. 11 – Obblighi delle famiglie

- È necessario effettuare il pagamento del progetto nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla scuola.
- Le famiglie sono tenute a fornire tempestivamente alla scuola le informazioni necessarie alla partecipazione sicura dell'alunno e a comunicare eventuali esigenze particolari.
- Le famiglie sono tenute a rispettare le procedure stabilite dalla scuola per eventuali esoneri o assenze dall'attività.
- Eventuali comunicazioni relative a condizioni di salute devono essere effettuate attraverso i canali istituzionali individuati dalla scuola.

## Art. 12 – Coordinamento con l'impianto e con gli istruttori

- Le modalità di utilizzo degli spogliatoi, delle docce, della vasca e degli altri spazi dell'impianto devono essere coordinate con il regolamento e le procedure di sicurezza della struttura ospitante.

- Gli istruttori sono responsabili, secondo le rispettive competenze professionali e contrattuali, della conduzione tecnica dell'attività natatoria.
- La vigilanza scolastica sugli alunni rimane di competenza del personale scolastico incaricato, secondo l'organizzazione della scuola e senza pregiudizio per gli obblighi propri del gestore e del personale dell'impianto.
- Eventuali procedure dell'impianto incompatibili con il presente regolamento devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione del Dirigente scolastico, prima dell'avvio dell'attività.

## Art. 13 – Organizzazione della vigilanza

- Prima dell'avvio del progetto, il Dirigente scolastico o il personale da lui delegato definisce l'organizzazione della vigilanza, individuando i docenti accompagnatori, la ripartizione dei gruppi, i punti di presidio e le modalità di controllo delle presenze.

L'organizzazione deve garantire, durante tutte le fasi dell'attività in acqua, la presenza effettiva dei docenti incaricati a bordo vasca, senza ricorso agli spalti o alle tribune come postazioni ordinarie di vigilanza. I compiti tecnici e di sorveglianza propri degli istruttori e del personale dell'impianto non sostituiscono il dovere di vigilanza scolastica.

- L'organizzazione deve prevedere modalità di intervento tempestivo in caso di emergenza negli spogliatoi e negli altri locali dell'impianto.
- I docenti sono informati sulle procedure di sicurezza dell'impianto e sulle modalità organizzative specifiche del progetto.

Art. 14 – Accompagnatori autorizzati non docenti

14.1 – Autorizzazione e ambito dell'incarico. La partecipazione al progetto di genitori, nonni o altri soggetti estranei al personale scolastico in qualità di accompagnatori è ammessa esclusivamente previa autorizzazione espressa dell'Istituto, secondo le modalità organizzative stabilite dalla Dirigente scolastica. L'autorizzazione individua i soggetti ammessi, il periodo o le singole uscite e le modalità operative; è personale, non cedibile e revocabile per motivate esigenze organizzative o di sicurezza.

14.2 – Funzione esclusiva nel tragitto. L'attività degli accompagnatori non docenti è limitata alla collaborazione con i docenti nella sorveglianza del gruppo, per finalità di sicurezza, durante gli spostamenti dalla scuola alla piscina e dalla piscina alla scuola. Tale collaborazione si svolge esclusivamente lungo il percorso e nei momenti di partenza, transito e rientro individuati dai docenti; non comprende la vigilanza autonoma su alunni o gruppi, né compiti di assistenza, gestione o controllo all'interno dell'impianto natatorio.

14.3 – Direzione e non interferenza. Gli accompagnatori operano esclusivamente secondo le indicazioni dei docenti responsabili e sono tenuti a rispettarne tempestivamente e integralmente le disposizioni organizzative e di sicurezza. È vietato interferire, direttamente o indirettamente, con le decisioni dei docenti, impartire istruzioni autonome agli alunni, modificare percorsi o tempi, separare alunni dal gruppo, assumere iniziative personali o rivolgersi agli istruttori e al personale dell'impianto per modificarne l'organizzazione didattica o operativa. Ogni osservazione o necessità deve essere rappresentata al docente responsabile, senza interrompere o condizionare l'attività.

14.4 – Divieto di accesso agli spogliatoi. Ai genitori, ai nonni e agli altri accompagnatori non docenti è fatto divieto di accedere agli spogliatoi, alle docce e alle aree riservate al cambio degli alunni, nonché di sostare presso tali spazi in modo da compromettere la riservatezza dei minori. Il divieto si applica anche quando l'accompagnatore sia genitore o familiare di un alunno della classe, fatto salvo esclusivamente quanto previsto al comma 14.5.

14.5 – Eccezione individuale e tassativa. Un eventuale accesso finalizzato all'assistenza di un singolo alunno può essere consentito soltanto in presenza di esigenze individuali specifiche e documentabili, previamente valutate dalla Dirigente scolastica, mediante sua autorizzazione espressa, preventiva e riferita nominativamente all'alunno e all'adulto autorizzato. L'assistenza deve svolgersi esclusivamente in uno spogliatoio o locale di cambio separato da quello utilizzato dal resto della classe, individuato preventivamente d'intesa con l'impianto e idoneo a garantire la

riservatezza di tutti i minori. L'autorizzazione deve precisare necessità, luogo, tempi, attività consentite e modalità di raccordo con il docente responsabile; non abilita in alcun caso l'accesso agli spogliatoi collettivi o l'assistenza ad altri alunni. In assenza di tutti i presupposti indicati, l'accesso non è consentito. La documentazione a sostegno dell'esigenza è acquisita e trattata dalla scuola secondo le procedure applicabili, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.

14.6 – Permanenza nell'impianto. Terminato il tragitto di andata, gli accompagnatori si attengono alle indicazioni dei docenti circa il luogo di attesa eventualmente individuato, senza accedere alla vasca, agli spogliatoi o agli altri spazi destinati all'attività scolastica, salvo il caso tassativo di cui al comma 14.5. Non partecipano alla conduzione dell'attività natatoria, alla gestione degli alunni negli spogliatoi o alle decisioni relative alla loro partecipazione.

14.7 – Sicurezza, riservatezza e segnalazioni. Durante il tragitto gli accompagnatori mantengono una condotta prudente e rispettosa, segnalano senza ritardo al docente eventuali pericoli, allontanamenti, malori o altre criticità e, in caso di pericolo immediato, adottano esclusivamente le condotte indifferibili necessarie a evitare un danno, informando subito il docente e senza sostituirsi alle procedure di emergenza. È vietato fotografare, filmare o registrare gli alunni nell'ambito dell'incarico, nonché divulgare informazioni personali apprese in tale occasione, salvo quanto eventualmente consentito dalle disposizioni della scuola e dalla normativa vigente.

14.8 – Competenze e conseguenze delle violazioni. L'autorizzazione non attribuisce agli accompagnatori funzioni proprie del personale scolastico né modifica la ripartizione dei compiti di vigilanza e delle responsabilità prevista dalla normativa vigente e dall'organizzazione dell'Istituto. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'immediata segnalazione alla Dirigente scolastica, che può disporre la cessazione della collaborazione e la revoca dell'autorizzazione, ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge. Gli accompagnatori sono tenuti a prendere conoscenza del presente articolo prima dell'inizio dell'incarico.

Art. 15 – Entrata in vigore e rinvio

- Il presente regolamento si applica alle attività del progetto nuoto dell'anno scolastico 2026/2027, salvo eventuali modifiche deliberate dagli organi competenti.
- Per quanto non espressamente previsto, si applicano il Regolamento d'Istituto, le procedure interne di sicurezza e vigilanza, le disposizioni dell'impianto natatorio e la normativa vigente.
- Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza delle famiglie, degli alunni, dei docenti, degli istruttori e, per quanto di competenza, del personale dell'impianto, nonché degli eventuali accompagnatori autorizzati non docenti.

# ALLEGATO A

# PIANO OPERATIVO DI VIGILANZA E SICUREZZA

Il presente allegato integra il Regolamento Progetto Nuoto e ha lo scopo di rendere concrete e verificabili le modalità di vigilanza, con particolare riferimento agli spogliatoi. Esso non sostituisce le procedure generali dell'Istituto in materia di sicurezza, primo soccorso ed emergenza.

## A.1 – Prima dell'ingresso negli spogliatoi

- Il docente responsabile verifica la presenza degli alunni e comunica le istruzioni essenziali relative al cambio, alla sicurezza, al divieto di allontanamento e al divieto di utilizzare dispositivi per immagini o registrazioni.
- Gli alunni vengono indirizzati agli spogliatoi assegnati secondo l'organizzazione dell'impianto.
- Il personale scolastico verifica che gli alunni conoscano il punto presso il quale rivolgersi immediatamente in caso di bisogno.

## A.2 – Durante il cambio: scuola secondaria

- I docenti non accedono ordinariamente allo spogliatoio.
- Il docente presidia l'ingresso in posizione idonea a percepire richieste di aiuto e ad intervenire tempestivamente.
- Il docente controlla, per quanto possibile senza violare la riservatezza degli alunni, gli accessi e le uscite e presta attenzione a situazioni anomale.
- In caso di necessità o emergenza, il docente interviene secondo l'art. 6 del regolamento.

## A.3 – Durante il cambio: scuola primaria

- L'assistenza all'interno dello spogliatoio è prestata esclusivamente quando concretamente necessaria.
- L'intervento è individualizzato, proporzionato all'esigenza e limitato a quanto strettamente necessario.
- Quando non è necessaria assistenza individuale, il docente adotta modalità di vigilanza esterna o comunque non invasive, compatibili con le caratteristiche dell'impianto e con l'età degli alunni.

A.3-bis – Durante l'attività in vasca

I docenti incaricati si collocano e permangono a bordo vasca, nelle postazioni sicure concordate con l'impianto, assicurando un controllo visivo diretto, continuativo e attivo del gruppo affidato. Non è consentita la vigilanza dagli spalti o dalle tribune. Eventuali allontanamenti per emergenze o necessità inderogabili devono essere gestiti garantendo la continuità della vigilanza secondo le disposizioni dell'Istituto.

## A.4 – Dopo il cambio

- Il docente verifica la presenza del gruppo prima dello spostamento verso la vasca o verso la successiva fase dell'attività.
- Al termine dell'attività, prima del rientro, viene nuovamente verificata la presenza degli alunni.
- Eventuali alunni non presenti o non rintracciabili vengono ricercati immediatamente secondo le procedure di emergenza dell'Istituto e dell'impianto.

## A.5 – Emergenza nello spogliatoio

- In presenza di una richiesta di aiuto, un malore, un infortunio, una lite o altra situazione di pericolo, il docente interviene immediatamente.
- Se necessario, il docente accede allo spogliatoio anche durante il cambio, limitando l'accesso e la permanenza a quanto necessario per la sicurezza.
- Vengono attivate le procedure di primo soccorso e di emergenza dell'Istituto e dell'impianto.

- L’evento viene comunicato al responsabile dell’attività e, se previsto dalle procedure, al Dirigente scolastico e ai soggetti competenti.